

ASSOCIAZIONE MUSICALE Nino Merlino
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno 17 Maggio, alle ore 19.30, presso la sede legale sito in via , si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Musicale "Nino Merlino" regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (codice del terzo settore)
2. Modifica della denominazione dell'associazione con L'acronimo E.T.S.
3. Delibera di iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS)
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente Riccardi Giuseppe, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- Sono presenti n. **24 soci**, compresi i membri del Consiglio Direttivo.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi illustra ai presenti la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 – Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire all'associazione di operare conformemente alla normativa vigente e di poter richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e da lettura al nuovo testo statuario (ALLEGATO A del presente verbale)

Dopo ampia discussione, l'assemblea

DELIBERA

- di approvare all'unanimità il nuovo testo statuario che viene allegato al presente verbale, l'inserimento dell'acronimo E.T.S. e la conseguente iscrizione al Registro Unico Enti del Terzo Settore.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

ALLEGATO "A"

al Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2026

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Associazione Musicale Culturale "NINO MERLINO" APS - ETS

TITOLO I – Costituzione e Finalità

Art. 1 – Costituzione

È stata costituita in data 12.05.2000, con Atto rogato dal notaio Dott. Federico Lisi, n. 22747 di Repertorio e n. 961 di Raccolta, registrato a Sant'Agata di Militello il successivo 22.05.2000 al n. 586 Serie 1^a, l'Associazione Musicale Culturale denominata "**NINO MERLINO**".

Conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione si configura quale **Associazione di Promozione Sociale (APS)** ed **Ente del Terzo Settore (ETS)**.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito denominato "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo **APS** o la locuzione "**Associazione di Promozione Sociale**" nella propria denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di **Caronia (ME)**, in **via Impero s.n.c.**. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria.

Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente statuto.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tal fine svolge, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del



presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- Favorire il miglioramento e l'incremento della cultura musicale, sociale e turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera mediante la creazione di una **Banda Musicale**, ponendosi come struttura democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- Creare nuove prospettive musicali, morali ed artistiche per i soci e per la comunità;
- Promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e dei soggetti svantaggiati sotto il profilo fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e similari;
- Collaborare allo sviluppo, alla diffusione e alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- Promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- Organizzare e realizzare, anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche e culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico;
- Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazione e produzione musicale, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi le medesime finalità;
- Tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- Sviluppare l'associazionismo musicale popolare, nonché adottare ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico, culturale, sociale e turistico dei soci e della comunità;
- Promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura, della storia, della didattica e della tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione (attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo) di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD, anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- Curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini e notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e di incremento turistico e artistico in genere;
- Organizzare attività concertistiche anche con la realizzazione

di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;

- Curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, gruppi majorettes, band, orchestre di fiati e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche, al fine di migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere dei soci e dei non soci, in special modo dei giovani;
- Realizzare una biblioteca, un centro culturale polivalente di studio e ricerca, banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
- Realizzare un'agenzia di informazione con un centro studi specializzato e un centro raccolta dati riguardanti i settori musicale, turistico ed artistico, nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
- Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura e alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani, rivolto anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
- Stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione, e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
- Rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali e locali, nonché presso organismi o istituti internazionali.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 18 del presente statuto.

TITOLO II – Attività Esercitate

Art. 4 – Attività di Interesse Generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e



successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività ivi richiamate:

- **Lettera d)** - Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lettera f)** - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **Lettera g)** - Formazione universitaria e post-universitaria;
- **Lettera h)** - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **Lettera i)** - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lettera j)** - Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- **Lettera k)** - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lettera l)** - Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lettera y)** - Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **Lettera w)** - Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- **Lettera z)** - Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 – Altre Attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Gestione delle Attività Organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

TITOLO III – Funzionamento

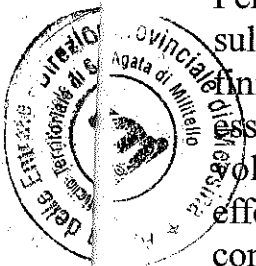
Art. 7 – Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e Scritture Contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale (30 aprile) e depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati tramite il sito internet sociale.



Art. 8 – Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati tramite il sito internet sociale e depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni e lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 22 del presente statuto.

Art. 10 – Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 11 – Libri Sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art. 12 – Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO IV – I Soci

Art. 13 – Adesione all'Associazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si

prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

I soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 14 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- **a)** a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto;
- **b)** ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- **c)** a partecipare alle assemblee;

- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g) al diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età;

• h) Regole di votazione:

- È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.
- Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate in modo distinto per ciascun ruolo (ad esempio: Presidente, Vicepresidente, Consiglieri, ecc.). Ogni associato può candidarsi esclusivamente per una sola carica.
- Le votazioni avvengono separatamente per ciascuna carica. Ciascun socio avente diritto al voto potrà esprimere:
 - un voto per la carica di Presidente;
 - un voto per la carica di Vicepresidente;
 - un voto per ciascuna delle ulteriori cariche previste (Consiglieri).
- Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti per ciascuna carica. In caso di parità di voti, la carica sarà attribuita all'associato con maggiore anzianità di iscrizione continuativa nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali; la relativa richiesta deve essere formalizzata mediante domanda scritta da presentare al Presidente e il rilascio o la consultazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 15 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione e a favorirne la crescita, lo sviluppo e la buona reputazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a partecipare attivamente alla vita associativa, costituendo

criteri di buona condotta e di riferimento morale (a titolo esemplificativo e non esaustivo): la partecipazione a un numero minimo di attività associative annuali, il supporto operativo continuo e la collaborazione documentata alle iniziative promosse dall'Ente.

Art. 16 – Cessazione del Rapporto Associativo

I soci cessano di essere associati per:

- a) dimissioni o recesso volontario;
- b) scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) decesso;
- d) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dello Statuto.

La competenza in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e agli organi disciplinari della rete associativa cui l'Unione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta (se non esplicitamente convocata) in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO V – Organi dell'Associazione

Art. 17 – Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di legge, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 18 – L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento

delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, effettuate con libertà di mezzi (e-mail, avviso in bacheca, messaggistica), devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso.

L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica qualora sia impossibile o difficoltoso lo svolgimento in presenza. A tal fine sarà necessario utilizzare modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Quale Assemblea ordinaria:

- ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (bilancio preventivo e consuntivo) di ogni esercizio finanziario;
- approva, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera gli eventuali compensi (nei limiti di legge);
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al rifiuto della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto

costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In via straordinaria, delibera sulle specifiche materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di non più di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere ordinarie sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere scelta tra i soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti si sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale e assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- prende atto delle votazioni assembleari per la definizione formale delle cariche di Presidente, Vicepresidente e ulteriori cariche elette separatamente;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- nomina il Direttore Artistico della banda musicale e gli eventuali maestri collaboratori;
- nomina gli istruttori del gruppo majorette.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e allo svolgimento entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria è convocato dal suo Presidente. Para la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del

Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. All'interno del Direttivo possono essere nominati dal Presidente un Segretario ed un Tesoriere.

- **Il Segretario** opera in diretto collegamento con il Presidente, redige i verbali, si occupa degli adempimenti amministrativi ed è il responsabile di tutto il materiale d'ufficio, della cancelleria nonché di tutte le attrezzature e i macchinari d'ufficio.

- **Il Tesoriere** si occupa dei pagamenti e delle riscossioni dell'Associazione e tiene la regolare contabilità di entrata e di uscita.

Art. 20 – Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente eletto, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 – Il Direttore Artistico

Il maestro, nominato dal Consiglio Direttivo, assume il ruolo di Direttore Artistico, insegnante della scuola di musica e direttore del Corpo Musicale (Banda). Il suo compito principale è quello di formare i quadri per la banda musicale, di tenere aggiornata la preparazione e di inserire nuovi elementi per colmare le carenze strutturali e incrementare l'attività del corpo musicale stesso.

Il maestro è responsabile del buon funzionamento della scuola e del corpo musicale, ed è il materiale esecutore delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Assegna le parti e gli strumenti, ed esercita i musicisti nei giorni stabiliti dal Consiglio Direttivo d'intesa con le esigenze artistiche delle stagioni concertistiche.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'articolo 9 del presente Statuto e dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Registrato a S. Agata Militello

Il 29 MAG. 2026

Serie 3 N° 221 pagato €

35000

Addebito: Banca ☐

Contante ☐

UMPT ☐

Funzionario (*)

Rosetta Caspio

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valeria Furrarello Prov. 223 del 05.05.2026